

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- di aver sottoscritto, in data 22.06.2007, assieme alla Sig.ra M E (aderente al ricorso), il contratto di mutuo n. *****401, per € 200.000,00, in qualità di consumatori;
- che il contratto prevedeva la restituzione della somma mutuata in 25 anni a partire dal 01.08.2007, con termine al 1.07.2032 e un tasso variabile;
- che dall'esame del contratto è emerso che la banca ha riportato elementi differenti da quanto previsto dalla normativa di trasparenza della Banca d'Italia (Delibera CICR 2003 e provvedimento di Banca d'Italia del 25.7.2003, elementi successivamente ribaditi nell'aggiornamento di Banca d'Italia del 29.7.2009), operativa nel periodo di sottoscrizione del contratto, con violazioni che ricadono nelle censure ex art. 117 TUB;
- che, nello specifico, il tasso di interesse applicato è riportato esclusivamente come TAN e non come TAE (avendo una periodicità mensile, cioè infrannuale);
- che la Banca d'Italia ha previsto che in contratto sia indicato il parametro di indicizzazione alla firma e le modalità di rilevazione, mentre nel caso in esame risulta indicato il valore del parametro di indicizzazione non alla data della sottoscrizione contrattuale ma al valore dell'ultimo giorno del mese;

- che la banca, prendendo come data di riferimento del parametro di indicizzazione quella di fine maggio e non quella di fine giugno, ha indicato una rata errata e inferiore a quella reale;
- che il TAEG/ISC risulta rilevato in maniera errata, in quanto calcolato sul tasso di ingresso e non su quello a regime e in quanto non contiene alcuni costi che la normativa impone di ricomprensivi;
- che tale circostanza l'ha tratta in inganno, inducendola a sottoscrivere il mutuo con l'intermediario anziché con altri, che offrivano mutui più vantaggiosi;
- che nel momento in cui il parametro di indicizzazione è diventato inferiore allo zero la banca ha autonomamente eguagliato tale parametro allo zero, in palese violazione della specifica circolare di Banca d'Italia che espressamente imponeva di applicare l'aggiornamento di tasso con il reale valore del parametro di indicizzazione tempo per tempo;
- che, viste le numerose violazioni del contratto rispetto alla normativa di trasparenza vigente all'epoca, occorre ricalcolare l'importo dovuto fino all'intera restituzione del solo capitale al netto delle spese sostenute per tale finanziamento.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha riferito quanto segue:
- con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, i clienti avevano presentato comunicazione di reclamo in data 08.05.2025 cui la banca formulava riscontro, nei termini previsti dalla normativa, in data 27.06.2025;
- i ricorrenti hanno stipulato con la banca, in data 22.06.2007, il mutuo n. *****401, dell'importo pari ad € 200.000,00 della durata di 25 anni, cui era allegato apposito piano di ammortamento;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 29.10.2024;
- il piano di ammortamento del mutuo, che costituisce parte integrante del contratto di mutuo stipulato di fronte al notaio e sottoscritto dalle parti, riporta la progressione del capitale da restituire alla banca e rappresenta una tutela e un impegno sia per la parte finanziatrice sia per quella finanziata;
- per la parte finanziata rappresenta, infatti, l'obbligo di restituire nel tempo la cifra che si è avuta in prestito, mentre per la parte finanziatrice rappresenta l'impegno a non richiedere, prima di quanto stabilito, il capitale al debitore;
- il contratto di mutuo a tasso variabile riportava tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa di settore: importo finanziato, numero di rate, TAN (Tasso Annuo Nominale) e TAEG/ISC (Indicatore sintetico di costo);
- il piano di ammortamento, proposto dalla banca e accettato al momento della stipula del contratto di finanziamento, illustra la composizione di ciascuna rata (capitale e interessi);
- inoltre, all'art. 3 del contratto di mutuo, era definito sia il valore del TAN applicato al finanziamento, sia il riferimento al tipo di anno per il calcolo degli interessi (anno commerciale); in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 3 dell'atto di mutuo prevedevano che per le prime due rate di ammortamento il tasso di interesse fosse fissato nella misura del 4,64% annuale; a partire, poi, dalla terza rata, il mutuo era regolato ad un tasso variabile, pari alla quotazione dell'Euribor a un mese/365 relativa all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata, maggiorata di 0,55 punti percentuali in ragione d'anno;
- quanto alla mancata indicazione del TAE, occorre precisare che lo stesso, a differenza del TAN, include l'interesse composto;

- poiché il contratto di mutuo sottoscritto non prevedeva l'applicazione dell'interesse composto, il TAE non è riportato;
- l'importo di ciascuna rata di ammortamento è inoltre determinato secondo il metodo di ammortamento cosiddetto "alla francese", che prevede rate costanti con quote per capitale e interessi che, rispettivamente, aumentano e decrescono con il decorrere del tempo;
- l'applicazione di tale regime, espressamente indicata nella prima pagina del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, esclude di per sé la capitalizzazione infrannuale degli interessi che sono sempre calcolati sul capitale residuo (che diminuisce nel corso dell'ammortamento contrattuale) e non sugli interessi in precedenza maturati, proprio perché questi sono pagati ad ogni scadenza;
- la Banca d'Italia, con comunicazione del 07.04.2016, richiamata dal ricorrente, in considerazione del fatto che a partire dalla metà del 2015 i principali tassi del mercato interbancario utilizzati come parametro di indicizzazione hanno assunto valori di segno negativo, ha invitato gli intermediari a non applicare clausole di c.d. "tasso minimo" (c.d. "floor clause") non pubblicizzate e non incluse nella modulistica contrattuale e, laddove applicate, a provvedere alle conseguenti restituzioni.
- come già chiarito nel riscontro al reclamo, il carattere oneroso del mutuo rende incompatibile la configurabilità di un interesse negativo;
- inoltre, la Comunicazione della Banca d'Italia allegata al ricorso non riguarda il caso di specie in quanto la banca non ha applicato alcuna clausola di c.d. "tasso minimo";
- infatti, laddove la somma algebrica tra il tasso Euribor e lo spread ha determinato un valore negativo, è stato applicato alle rate del mutuo un tasso pari allo 0,00%, evitando l'applicazione di un tasso di interesse negativo;
- peraltro, in materia di applicabilità di tassi di interesse negativi ai contratti di mutuo, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 24070/2018, ha affermato che *"Nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d'interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto"*;
- in ogni caso, la richiesta di indennizzo formulata da parte ricorrente è stata arbitrariamente quantificata in € 22.649,20 e non è sia suffragata da alcun elemento a supporto.

La parte ricorrente, nelle repliche, ha precisato che:

- il TAE è il tasso effettivo annuo e lo stesso tiene conto dell'effetto dell'interesse anticipato (cioè pagato prima del 31.12 dell'anno in corso);
- poiché il contratto di mutuo in esame prevede rate composte da quota capitale e quota interesse con scadenza mensile, occorre evidenziare nel contratto, per norma prioritaria di Banca d'Italia, sia il TAN tasso annuo nominale che il TAE Tasso effettivo annuo;
- l'obbligo di indicare il TAE è comprovato dal documento di sintesi rilasciato da altri intermediari, nonché da *"eminente dottrina"*;
- allo stesso modo, la CGUE (C-472/23, 13 febbraio 2025) ha chiarito l'obbligo di indicare in modo chiaro e conciso il TAEG in un contratto di credito;
- la richiamata comunicazione del 2016 della Banca d'Italia è *"chiarissima"* e non può essere oggetto di contestazione in quanto la Banca d'Italia stessa determina le regole operative a cui i soggetti bancari si devono attenere;

- essendo stata prevista una convenzione di Tasso (euribor più spread), in assenza di pattuizioni di tassi Floor la convenzione va applicata nella sua interezza e la circolare di Banca d'Italia lo conferma, ribadendolo in modo chiaro ed esaustivo;
- con riferimento all'asserita carenza di prova circa l'importo da rimborsare, lo stesso è stato quantificato sostituendo ex art. 117 Tub il cd tasso BOT al tasso di interesse pattuito in contratto.

Tutto ciò posto, la parte ricorrente ha chiesto all'ABF:

- che accerti che il contratto di mutuo dalla stessa sottoscritto, ricadendo nelle censure di cui all'art. 117 TUB, ha comportato pagamento rateali superiori al dovuto;
 - di dichiarare la nullità del contratto disponendo il ricalcolo dell'importo dovuto fino all'intera restituzione del solo capitale, al netto delle spese sostenute per tale finanziamento;
 - il rimborso dell'importo di € 22.649,20.
- L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La parte ricorrente, mutuataria di un finanziamento a tasso variabile sottoscritto in data 22.06.2007, contesta la mancata indicazione del TAE e, di conseguenza, l'errata indicazione del TAEG, nonché la mancata applicazione della clausola sugli interessi nel periodo in cui l'Euribor aveva valore negativo.

Con riferimento alle contestazioni avanzate dalla parte ricorrente relative all'errata indicazione del TAEG e alla mancata indicazione del TAE in contratto e tenuto anche conto di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 11407/2024 - secondo il quale *“è inammissibile l'accertamento anche solo incidentale del vizio genetico di un contratto stipulato prima del limite di cognizione delle controversie anche quando la contestazione sia relativa al rapporto in corso di svolgimento”* - il Collegio ritiene che, sul punto, il ricorso sia inammissibile per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, dato che le doglianze della parte ricorrente riguardano, appunto, vizi genetici di un contratto stipulato nel 2007, vale a dire prima della data che determina il limite della competenza temporale (mobile) dell'ABF, in base al quale *“Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”* (cfr. Sez. I, par. 4 delle Disposizioni sul funzionamento dell'ABF).

Posto quanto sopra anche la domanda di rimborso della somma di € 22.649,20 - calcolata, sulla base di quanto dichiarato nelle repliche, in forza dell'applicazione del cd tasso bot, ai sensi dell'invocato art. 117 Tub, in sostituzione del tasso stabilito in contratto - deve dirsi inammissibile, in quanto appare dipendente dai lamentati vizi genetici del contratto.

Venendo al merito, le parti hanno sottoscritto un contratto di mutuo nel giugno 2007 per l'importo di € 200.000,00, da rimborsare in 25 anni mediante il pagamento di 360 rate consecutive posticipate, con cadenza mensile.

Con riferimento agli interessi applicati l'art. 3 del contratto prevede quanto segue:

“1. Per le prime due rate di ammortamento, il tasso di interesse è fissato nella misura 4,64% (quattro virgola sessantiquattro per cento) annuo nominale.

2. A partire dalla terza rata il mutuo è regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'Euribor a un mese/365 relativa all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente rispetto al periodo di riferimento della rata con arrotondamento per difetto al centesimo

qualora la terza cifra decimale sia inferiore a 5 [...] maggiorata di 0,55 (zero virgola cinquantacinque) punti percentuali in ragione dell'anno.

[...]

3. Le variazioni del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, e quindi il ricalcolo delle rate di ammortamento successive.

[...]

5. L'ammontare di ciascuna rata determinata ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 è indicato nel Piano di Ammortamento allegato.

6. Il costo totale di questa operazione a carico della parte finanziata, calcolato considerando le commissioni e le spese (pari a 0 Euro) e gli interessi, è rappresentato dall'ISC (Indicatore sintetico del costo del credito) pari a 4,74% (quattro virgola settantaquattro per cento)".

L'intermediario ha riferito che il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 29.10.2024.

La parte ricorrente ha quindi contestato che, "nel momento in cui il parametro di indicizzazione è diventato inferiore allo zero la banca ha autonomamente eguagliato tale parametro allo zero in palese violazione della specifica circolare di Banca d'Italia che espressamente imponeva di applicare l'aggiornamento di tasso con il reale valore del parametro di indicizzazione tempo per tempo".

L'intermediario ha eccepito di aver rispettato le indicazioni della Banca d'Italia, che riguardavano l'applicazione del cd. tasso minimo in assenza di previsione contrattuale, e ha riferito che, quando la somma algebrica tra Spread e Euribor ha determinato un valore negativo, è stato applicato alle rate del mutuo un tasso pari allo 0,00%. A sostegno della propria posizione l'intermediario ha richiamato il principio di diritto statuito dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 24070/2018, secondo la quale "nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d'interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto".

In adesione all'orientamento del Collegio di Coordinamento, il Collegio ritiene che anche la contestazione di parte ricorrente sulla mancata applicazione della clausola sugli interessi nel periodo in cui l'Euribor aveva valore negativo debba essere respinta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile e non lo accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE